



# **Comune di Figline e Incisa Valdarno**

**Città Metropolitana di Firenze**

**Registro Generale n. 3**

## **Ordinanza**

**N. 2 del 12-01-2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN LORENZO E VIE LIMITROFE PER LAVORI. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE N° 201/25 DEL 5 GENNAIO 2026. RICHIEDENTE DITTA PRATELLESI ANDREA. REVOCA ORDINANZA N°1 R.G. N°2 DEL 7 GENNAIO 2026.</b>
-----------------	--

### **Il Responsabile del Servizio Polizia municipale**

Visto l'art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

Vista la determinazione del Segretariato Generale R.G. n. 1599 n° 17 del 31 dicembre 2025 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Polizia Municipale al Dr. Alessandro Belardi;

Visto che si rende necessario disciplinare la circolazione stradale a seguito della richiesta registrata in data 29 dicembre 2025 con protocollo n° 51459 inviata dal Sig. P.A. per conto della ditta Pratellesi Andrea con la quale si comunica la necessità di effettuare lavori edili in via San Lorenzo con impiego di scala aerea;

Visto che l'apposizione della segnaletica provvisoria, come ogni altro intervento che si renderà necessario per l'agibilità e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori;

Vista la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n° 201/25 del 5 gennaio 2026;

Vista l'ordinanza n° 1 R.G. n° 2 dell'8 gennaio 2026 che viene integralmente revocata e sostituita dal presente atto per mero errore materiale nell'indicazione del giorno oggetto dei lavori che saranno eseguiti il 13 gennaio 2026;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e smi;
- la Legge n. 241/90 e smi;

### **ORDINA**

che, per i motivi descritti in premessa, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 del giorno 13 gennaio 2026 e, comunque, in concomitanza con la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n° 201/25 del 5 gennaio 2026, siano istituiti:

in via San Lorenzo:

- divieto di transito nel tratto compreso tra via Magherini Graziani e piazza Serristori a tutti i veicoli;
- divieto di transito ai pedoni sul lato numeri civici dispari con indicazione di idoneo percorso alternativo sul lato opposto della strada;

in via Magherini Graziani:

- nel tratto compreso tra via Frittelli e la corsia di entrata nel parcheggio di piazza Don Bosco doppio senso di marcia con senso unico alternato regolamentato a vista con precedenza nella direzione di marcia verso piazza Don Bosco e indicazione di strada senza uscita con transito consentito solo a residenti e veicoli diretti ai parcheggi di piazza Don Bosco e piazza Bonechi;
- senso unico di marcia nel tratto compreso tra via San Lorenzo e piazza Don Bosco con direzione consentita verso via Frittelli;
- ingresso parcheggio piazza Bonechi - direzione obbligatoria a destra verso piazza Bonechi e divieto di accesso verso via San Lorenzo;
- uscita parcheggio piazza Bonechi - direzione obbligatoria a sinistra verso piazza Don Bosco/via Frittelli;
- direzione obbligatoria a destra verso via Frittelli per i veicoli che transitano in via Santa Croce;

che siano rispettate le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/02 n. 226) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

L'apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, è a cura della ditta esecutrice dei lavori. Si rammenta che le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal C.d.S.

### **REVOCA**

l'ordinanza n° 1 R.G. n° 2 dell'8 gennaio 2026 avente per oggetto: "Modifiche alla disciplina della circolazione stradale in via San Lorenzo e vie limitrofe per lavori. Concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n° 201/25 del 5 gennaio 2026. Richiedente ditta Pratellesi Andrea." che viene integralmente sostituita dal presente atto;

### **SOSPENDE**

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente;

## **DISPONE**

- che il presente provvedimento entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della strada e sia apposta segnaletica di preavviso della chiusura di via San Lorenzo - con indicazione del giorno e degli orari - almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, al momento dei lavori dovranno essere apposti i prescritti segnali stradali da installarsi a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- che vengano adottati tutti gli accorgimenti possibili atti a tutelare il transito veicolare e pedonale;
- che sia apposta idonea segnaletica di indicazione di strada chiusa all'altezza di via San Lorenzo all'intersezione via Pignotti/corso Mazzini;
- che sia apposta segnaletica di direzione obbligatoria a destra verso via Frittelli - eccetto residenti e autorizzati - all'intersezione via Frittelli/via Magherini Graziani;
- che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

## **AVVERTE**

- gli operatori della Polizia Municipale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, o, in alternativa - per soli motivi di legittimità - al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- l'inottemperanza agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

## **RENDE NOTO**

- che a norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale Dr. Belardi Alessandro;
- che per le violazioni alla presente ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

Figline e Incisa Valdarno, 12-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
***f.to ALESSANDRO BELARDI***

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.(CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.